

**FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO**  
**STAGIONE AGONISTICA 2012 - 2013**



---

**C.T.A. Sezione distaccata Comunicato Ufficiale n° 1**

Affisso all'Albo il 18/09/2012

## **Cecchetto Giada**

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S. SANDA VOLLEY

### **La Commissione tesseramento atleti – Sezione distaccata**

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presente l'atleta

#### **rileva**

Che l'atleta Cecchetto Giada, con ricorso inoltrato in data 04/08/2012, conveniva la società A.S. Sanda Volley innanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa.

A sostegno della propria domanda assume:

- di aver partecipato nella stagione agonistica 2010-2011 al campionato di serie B2 femminile con la società A.S. SANDA VOLLEY;
- che nella stagione agonistica 2011-2012 la società vincolante ha conquistato la promozione in serie B1 femminile cedendone immediatamente il diritto alla partecipazione ad altra società per poi iscriversi al campionato regionale di serie D femminile;
- di essere stata assolutamente dimenticata dalla società di appartenenza quando la società stessa ha offerto alcune opportunità di sistemazione alle sua compagne di squadra, di non aver ricevuto alcuna comunicazione di potersi svincolare per giusta causa e di essere stata pertanto impossibilitata a partecipare a qualsivoglia campionato regionale di serie coerente con quello praticato nella precedente stagione agonistica ;
- di non aver ricevuto alcuna convocazione da parte della società per la stagione agonistica 2011-2012 e di non aver ricevuto alcuna sollecitazione all'effettuazione della prevista visita medica di idoneità a ulteriore dimostrazione del disinteresse manifestato nei suoi confronti;
- di non aver ricevuto convocazione neppure per la ripresa della attività agonistica per la stagione 2012/2013.

Che il comportamento della società A.S. SANDA VOLLEY, che non ha ritenuto di essere presente nel procedimento, non è improntato nemmeno ai più elementari canoni di etica sportiva; infatti, tra due contraenti il rispetto reciproco è alla base di un corretto rapporto e questo principio sembra essere alla base anche del rapporto tra sodalizio e atleta, che vivono una realtà di una associazione non riconosciuta, quale è la società pallavolistica.

Che la mancanza di contraddittorio, strumento essenziale del procedimento, pone il giudice nella condizione di considerare presuntivamente probanti, sempre che queste appaiano tali in sé, le motivazioni dell'atleta.

Che nel caso di specie sembra potersi accordare tutela piena alla situazione soggettiva della ricorrente. Appaiono determinanti, all'uopo, da un lato il disinteresse dimostrato dal sodalizio nel corso del presente procedimento, e dall'altro la provata impossibilità dell'atleta di partecipare, nelle due stagioni agonistiche successive, a un campionato di livello coerente con quello praticato nella stagione agonistica 2010/2011

P.Q.M

accoglie il ricorso a norma dell'art. 35 R.A.T. per il disinteresse dimostrato, nelle due stagioni agonistiche, dalla società vincolante nei confronti dell'atleta ricorrente e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata dall'atleta stessa.

Affissione all'albo 18 settembre 2012

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente